

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 6 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006  
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO  
DELLO SPORT DI RUBIERA (RE) CIG 6517918416**

**QUESITO n°1**

Un'impresa ha chiesto, al fine di poter partecipare alla gara di appalto di cui all'oggetto, " se il sopralluogo può essere effettuato anche da un soggetto non dipendente dell'impresa e se, in tal caso, sia assolutamente necessaria una procura notarile o possa ritenersi sufficiente un atto di delega semplice.

**RISPOSTA**

Si riporta l'**art.106 del D.P.R. 207/2010** che, al comma 2 testualmente dispone: "L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e' accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità' e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

Nella Determinazione dell'Autorità n. 4 del 10 ottobre 2012 recante "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici" al punto 6 "Mancata effettuazione del sopralluogo" al sesto capoverso prevede che "Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.

Poiché il disciplinare di gara prevede quanto segue: "*Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente*"

**l'effettuazione del sopralluogo non può essere eseguita da un delegato non dipendente dall'impresa o da persona in possesso di procura notarile non dipendente dall'impresa.**